



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: DISCARICO DI QUOTE DI DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A RUOLO - CZ 182525 - CISALFA SPORT SPA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia” avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

VISTA la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese” ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale di questa Camera adottato con Deliberazione Del Consiglio - N° 25 del 19/12/2023;

VISTO che per l'impresa in oggetto è stato iscritto a ruolo il diritto annuale 2021, in quanto versato in ritardo;

VISTA l'istanza prot. 0002233/ E del 31/01/2025, con la quale viene chiesto, a questa Camera, lo sgravio della cartella di esattoriale n. 097 2024 02842148 86 000, per la partita di competenza 0CCZN202021003000007966001IP Diritto Annuale Tardato 2021 Rea CZ 182525 - Soc. Cisalfa Sport spa c.f. 05352580962, relativamente alla sanzione per tardato pagamento;

CONSIDERATO che l'impresa ha versato il diritto annuale 2021 nella corretta misura in data 30/09/2021;

VISTO che con l'istanza di cui sopra, l'impresa sostiene di aver effettuato il versamento nei termini, in quanto si è attenuta alle indicazioni del portale Unioncamere “dirittoannuale.camcom.it”, al quale le Camere di Commercio rimandano per istruire gli operatori economici su vari aspetti del sistema camerale compreso il versamento del diritto annuale;

CONSIDERATO che su detto sito, per le società di capitali, che come nel caso in questione, abbiano periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e che approvino il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, viene indicato che il termine entro cui corrispondere il tributo è l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio e pertanto entro il 30/09/2021.

VISTO che in base all' art. 17 DPR 7/12/2001, in vigore dal 19/05/2020, e pertanto valido

all'epoca dei fatti, il termine per il pagamento del tributo è "l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio" e coincidente per l'istante con il 30/08/2021, avendo l'impresa approvato il bilancio il 22/07/2021;

CONSIDERATO che pertanto che per effetto dell'effettivo ritardo del versamento la richiesta della sanzione a mezzo cartella sarebbe corretta;

VISTO tuttavia, che questa Camera, ha adottato un Regolamento per le sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto, nel quale ha inteso tutelare l'affidamento e la buona fede del contribuente, e che all'art. 4 regola tali situazioni recitando testualmente:

"I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati"

VISTO altresì che l'impresa conformandosi a indicazioni rinvenute in una fonte appartenente al sistema camerale e sicuramente autorevole quale Unioncamere, ha senz'altro agito in buona fede;

CONSIDERATA l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio Diritto Annuale;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio V Diritto Annuale Rag. Alfonso Mazzei;

DETERMINA

1. di inibire l'ulteriore corso della procedura esecutiva per il recupero coattivo della quota relativa alla sanzione per tardato pagamento del diritto annuale 2021 per euro 12.00, oggetto della riscossione a mezzo ruolo, riferita all'impresa citata e per le motivazioni su esposte;

2. di concedere il discarico a favore del Concessionario per le quote di cui al punto precedente.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)